

DELIBERAZIONE 3 OTTOBRE 2023
435/2023/E/GAS

**APPROVAZIONE DI DUE VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI IMPRESE ESERCENTI
L'ATTIVITÀ DI VENDITA DI GAS NATURALE NONCHÉ UTENTI DELLA DISTRIBUZIONE E/O
DEL BILANCIAMENTO IN MATERIA DI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO
DI TALI ATTIVITÀ**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1266^a riunione del 3 ottobre 2023

VISTI:

- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 80 (di seguito: decreto-legge 47/14);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/2004, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2009 ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A, recante Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo Allegato A, recante Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG), come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e il relativo Allegato A, recante Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane;
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e il relativo Allegato A, recante Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com e il relativo Allegato A, recante Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com e i relativi allegati, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com e il relativo allegato A, recante Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante Testo integrato della regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas e il relativo allegato A, recante Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 155/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas e il relativo Allegato A recante Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (di seguito: RTDG), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2022, 310/2022/A e il relativo Allegato A, recante “Protocollo di Intesa tra l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Arma dei Carabinieri” (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- la legge n. 481/95 prevede:

- all'articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
- all'articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 8 del dPR n. 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, il Collegio può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g) della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- con la deliberazione 310/2022/A, l'Autorità ha sottoscritto un Protocollo di Intesa, relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e l'Arma dei Carabinieri, per l'effettuazione di accertamenti dei dati e delle informazioni fornite dagli esercenti i servizi di pubblica utilità, eventualmente anche sotto forma di ispezioni e sopralluoghi presso i medesimi;
- il decreto-legge 47/14, all'articolo 5, prevede che gli atti aventi a oggetto l'allacciamento delle utenze gas, energia elettrica e servizi idrici, nella forma della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli se non riportano i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare relativamente alla quale si chiede l'allacciamento;
- il predetto articolo, inoltre, pone in capo alla controparte venditrice del cliente finale la responsabilità di verificare i dati dell'utente e il loro inserimento negli atti sopra richiamati, prevedendo a tal fine che il cliente sia tenuto a consegnare idonea documentazione attestante lo stato da verificare, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- la deliberazione 102/2016/R/com definisce le modalità di acquisizione della titolarità di un punto di riconsegna attivo da parte di un cliente finale in caso di voltura contrattuale, nel settore del gas naturale, attraverso l'esecuzione del processo di voltura nell'ambito del Sistema Informativo Integrato;
- il comma. 31 quater.1 del TIVG prevede che l'Autorità monitori, tra l'altro, le entrate e le uscite dal servizio di fornitura di ultima istanza;
- secondo la disciplina prevista dalla deliberazione 249/2012/R/gas, l'impresa maggiore di trasporto è tenuta a erogare il servizio di default del trasporto (SdDT) anche per i prelievi effettuati dagli Utenti della Distribuzione (UdD) a causa della risoluzione del contratto di trasporto degli utenti del bilanciamento (UdB) suoi

fornitori, oppure per assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas;

- la medesima disciplina prevede che l'impresa maggiore di trasporto partecipi, al verificarsi di specifiche condizioni, al meccanismo di reintegrazione per la morosità per il servizio di default trasporto, per le fatture emesse nei confronti degli UdD;
- il codice di condotta commerciale pone in capo alle imprese di vendita, tra l'altro, puntuali obblighi informativi e procedurali, sia nei confronti dei clienti finali che dell'Autorità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nel corso delle ricorrenti attività di monitoraggio del mercato e dell'attività di vendita del gas naturale sono emerse situazioni in cui un numero significativo di PDR viene inserito e successivamente rimosso dal servizio di fornitura di ultima istanza, talvolta in concomitanza con processi massivi di voltura della titolarità, peraltro potenzialmente fonte di aggravio dei costi per il sistema del gas naturale, in quanto i saldi del meccanismo di copertura del rischio sono coperti da uno specifico elemento UG_{3UI} della componente UG3 della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 42.3 lettera h) della RTDG;
- tali processi sono accompagnati talvolta anche da frequenti variazioni degli utenti della distribuzione (UdD) associati a tali PDR;
- nell'ambito delle medesime circostanze, e in relazione ai medesimi soggetti, sono inoltre stati riscontrati anche significativi casi di attivazione del servizio di default del trasporto, anch'essi potenzialmente fonte di aggravio dei costi per il sistema del gas naturale, in quanto i saldi del meccanismo di copertura del rischio sono coperti da uno specifico elemento della componente tariffaria UG_{3t} relativa al servizio di trasporto, come previsto dal comma 36.1, lettera e) della RTTG;
- le circostanze sopra riportate potrebbero configurare violazioni della regolazione e pertanto siano meritevoli di approfondimento.

RITENUTO CHE SIA NECESSARIO:

- disporre l'effettuazione di due verifiche ispettive volte a:
 - verificare che le operazioni di voltura e di ingresso e uscita nel servizio di fornitura di ultima istanza si siano svolte nel pieno rispetto della normativa vigente, senza ingenerare costi per il sistema gas e senza arrecare alcun pregiudizio ai clienti finali coinvolti, anche in relazione alla corretta erogazione degli eventuali bonus a cui tali clienti avessero avuto diritto;
 - verificare che le operazioni commerciali effettuate, non abbiano introdotto errori nella classificazione e identificazione dei clienti finali titolari dei punti di riconsegna;
 - verificare che le imprese di vendita abbiano operato correttamente senza ingenerare costi per il sistema gas, anche nei casi di attivazione del SdDT;

- prevedere che le verifiche ispettive siano svolte nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l'Autorità e l'Arma dei Carabinieri, la quale fornirà il proprio supporto all'Autorità così come previsto:
 - dall'art. 81 del Regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, recante il "Regolamento Organico dell'Arma dei Carabinieri", modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40, in ordine ai doveri di assistenza dell'Arma ai pubblici funzionari;
 - dell'art. 3, comma 1, del Protocollo di Intesa siglato

DELIBERA

1. di approvare n. 2 (due) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese esercenti l'attività di vendita del gas naturale e/o utenti della distribuzione e/o del bilanciamento in materia di adempimenti connessi con lo svolgimento di tali attività, da effettuare entro il 31 dicembre 2023 secondo le modalità definite nel documento "*Verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita di gas naturale nonché utenti della distribuzione e/o del bilanciamento in materia di adempimenti connessi con lo svolgimento di tale attività: oggetto e modalità di effettuazione*" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le verifiche ispettive di cui al precedente punto 1. siano effettuate da personale dell'Autorità con il supporto dei militari dell'Arma dei Carabinieri nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a un giorno lavorativo all'esercente interessato, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi del vigente Protocollo di Intesa;
4. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per l'Arma dei Carabinieri a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2023;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini